



Corte III
C-6431/2007
{T 0/2}

Sentenza del 9 maggio 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

B. _____,
patrocinato dall'avv. Gianluigi Della Santa,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.

Fatti:**A.**

Nel 1995 e nel 2005 A._____, cittadino egiziano nato il..., ha beneficiato di un visto d'entrata per la Svizzera, nel primo caso per affari, nel secondo per affari e al fine di rendere visita allo zio B._____ per dei periodi di 2/4 settimane. In entrambe le occasioni l'interessato ha fatto regolare ritorno in Egitto entro i termini stabiliti.

B.

Con lettera del giugno 2007, C._____, titolare di un garage a D._____, ha invitato A._____ a venire in Svizzera al fine di valutare la possibilità di allacciare una relazione commerciale nell'ambito dell'import-export di vetture usate dalla Confederazione all'Egitto, precisando nel contempo che B._____ si sarebbe assunto tutti i costi relativi al soggiorno dell'invitato ed avrebbe assicurato il rispetto dei termini del visto auspicato.

C.

Il 9 luglio 2007, A._____ ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera del Cairo una domanda di visto per la Svizzera della durata di due settimane al fine di comprare auto usate e rendere visita allo zio B._____, precisando nel contempo di essere sposato e proprietario di un negozio.

Con comunicazione del 13 luglio 2007, la suddetta rappresentanza elvetica ha formulato un preavviso negativo in merito al rilascio del visto postulato, indicando in particolar modo all'UFM come il richiedente avesse strappato tre pagine del suo vecchio passaporto, ciò che lasciava sorgere il sospetto che egli avesse voluto tenere nascoste delle osservazioni di un altro paese o di un'altra autorità. La suddetta Ambasciata ha inoltre rilevato il fatto che non si poteva escludere che nel quadro della sua ultima visita in Svizzera A._____ fosse penetrato illegalmente in Italia da dove era poi stato verosimilmente espulso dalle competenti autorità della vicina penisola.

D.

Con scritto del 3 agosto 2007 all'intenzione dell'Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona, B._____ ha confermato di farsi carico di tutte le spese inerenti la visita del nipote, portandosi inoltre garante per il rispetto dei termini di permanenza in Svizzera.

E.

In data 18 settembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._____, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Egitto, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata.

L'autorità intimata ha inoltre rilevato che i motivi addotti a sostegno dell'istanza, come pure l'insieme delle circostanze della fattispecie, facevano sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni del richiedente, sottolineando infine come il fatto che quest'ultimo fosse già venuto più volte in Svizzera non potesse far considerare un suo ulteriore soggiorno come opportuno.

F.

Con scritto del 22 settembre 2007, B._____, agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che A._____ intrattiene stretti legami con l'Egitto, paese in cui vive l'intera sua famiglia.

A mente del ricorrente la decisione impugnata appare fondata su pregiudizi e non indica alcun elemento o indizio concreto che lasci seppur lontanamente supporre che A._____ possa essere intenzionato ad abusare del visto d'entrata. Egli ha inoltre rilevato come il criterio su cui si fonda l'UFM per respingere la richiesta, relativo alle disparità economiche esistenti tra l'Egitto e la Svizzera, se generalizzato, sarebbe tale da impedire in modo ingiustificato un soggiorno nella Confederazione alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale.

Il ricorrente ha infine ribadito la sua volontà di assumersi tutte le spese relative alla visita del nipote, portandosi inoltre garante del suo rientro in patria al termine della stessa.

G.

Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso dell'11 dicembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo che il rientro in patria di A._____ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando come le argomentazioni

addotte in merito ai legami familiari nonché alla situazione professionale dell'interessato nel paese d'origine andassero relativizzate.

H.

Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con scritto del 18 dicembre 2007, il ricorrente ha comunicato la sua intenzione di rinunciare all'atto di replica.

Diritto:

1.

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

2.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).

La domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr.

Di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto.

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

3.

B._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

4.

Nel suo gravame del 22 settembre 2007, il ricorrente ha affermato che nella decisione impugnata l'UFM non ha indicato alcun elemento o indizio concreto tale da lasciar supporre che A._____ fosse intenzionato ad abusare del visto d'entrata postulato, motivando la sua decisione unicamente con affermazioni generiche. Egli si prevale quindi implicitamente della violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst., RS 101).

4.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito

strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).

4.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 la 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 la 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 la 107 consid. 2b).

Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che

ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, *Gehörverletzung und Heilung*, in Zbl 3/1998, p. 112ss).

4.3 Nella fattispecie, il Tribunale constata come l'autorità di prime cure invochi genericamente le disparità economiche esistenti tra l'Egitto e la Confederazione a motivo del suo rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera in favore di A._____. Essa ha omesso di esaminare approfonditamente la situazione personale, familiare e professionale dell'interessato e di pronunciarsi in modo circostanziato su tutti questi aspetti, limitandosi ad affermare in maniera sommaria nel suo preavviso dell'11 dicembre 2007 che le argomentazioni in merito ai legami familiari del richiedente con il suo paese d'origine, nonché la sua situazione professionale andavano relativizzate. La motivazione lapidaria della decisione impugnata costituisce una grave violazione delle norme di procedura e una tale mancanza non può essere ritenuta sanata nel quadro dello scambio degli scritti. In effetti il TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. punto 1), oltrepasserebbe le proprie competenze qualora si pronunciasse sua sponte in merito a delle argomentazioni determinanti che non erano state analizzate dall'autorità inferiore nella decisione in oggetto. Si constata infine che l'UFM ha completamente sorvolato quo alle informazioni fornitegli dall'Ambasciata di Svizzera del Cairo con comunicazione del 13 luglio 2007 in merito al comportamento del richiedente anteriore alla domanda in oggetto.

L'implicita censura sollevata dal ricorrente in ordine all'insufficienza della motivazione della decisione, e quindi alla violazione del diritto di essere sentito, risulta fondata.

5.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso è ammesso, la decisione impugnata annullata e la fattispecie è rinviata all'autorità di prime cure affinché emani una nuova decisione debitamente motivata. L'UFM è

inoltre invitato a pronunciarsi in merito alle indicazioni contenute nel rapporto della suddetta Ambasciata allestito alla sua attenzione in data 13 luglio 2007.

6.

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).

7.

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 700.-. a titolo di spese ripetibili (IVA compresa) appaia equa.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto e la decisione del 18 settembre 2007 è annullata.

2.

L'incarto della causa è trasmesso all'UFM per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 600.-, versato in data 17 novembre 2007, è restituito al ricorrente.

4.

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 700.- (IVA compresa) a titolo di spese ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il rimborso)
- autorità inferiore (incarto 1 438 405 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

Il presidente della camera:

Il cancelliere:

Antonio Imoberdorf

Graziano Mordasini

Data di spedizione: